





REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA  
SEZIONE PRIMA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Annamaria Casadonte ha pronunciato *ex art. 281 sexies* c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2945/2012 promossa da:

**D.** S.R.L. (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA 2 42100 REGGIO EMILIA presso il difensore avv.

ATTORE

contro

**E.** S.R.L. (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA 42100 REGGIO EMILIA presso il difensore avv.

**R.** S.P.A. (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA 42122 REGGIO EMILIA presso il difensore avv.

CONVENUTO

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.

In punto di azione revocatoria ordinaria *ex art. 2901 c.c.* .

Concisa esposizione delle ragioni in fatto e diritto della decisione

1. Il presente processo trae origine dalla citazione notificata dalla D. C. S.r.l. (per il prosieguo D. S.r.l.) alla E. S.r.l. e alla R. S.p.a. al fine di sentire

dichiarare la inefficacia ex art. 2901 c.c. nei suoi confronti dell'atto di conferimento effettuato con atto pubblico notarile del \_\_\_\_\_ a ministero del Notaio \_\_\_\_\_, rep. N. \_\_\_\_\_ e trascritto in data \_\_\_\_\_

Il suddetto conferimento veniva effettuato dalla E \_\_\_\_\_ S.r.l. a favore della R \_\_\_\_\_ S.p.a. al momento della sua costituzione ed aveva ad oggetto i beni immobili nell'atto stesso indicati alla lettera A, sub n. 1,2,3,4.

La società attrice D. \_\_\_\_\_ S.r.l. esponeva che tale atto, incidendo sul patrimonio di E \_\_\_\_\_ S.r.l., aveva gravemente compromesso le ragioni creditizie dalla stessa vantate e per le quali aveva precedentemente agito in via monitoria.

2. Si costituivano ritualmente le due società convenute, le quali eccepivano l'insussistenza nel caso concreto dei presupposti dell'azione revocatoria. E \_\_\_\_\_ S.r.l. affermava che l'atto di conferimento non recava pregiudizio alcuno alle ragioni creditizie dell'attrice, bastando ai fini della garanzia l'ipoteca giudiziale iscritta sugli immobili nonché le quote conseguite dal conferimento nella società per azioni, mentre la convenuta R. \_\_\_\_\_ S.p.a. allegava la mancata conoscenza della situazione economica e debitoria della E \_\_\_\_\_ S.r.l.

3. La causa è stata istruita documentalmente e posta in decisione sulle conclusioni come in epigrafe richiamate.

4. La domanda di revocatoria ordinaria proposta dall'attrice deve essere accolta essendo stati provati i relativi fatti costitutivi.

5. Infatti, la D. \_\_\_\_\_ S.r.l. è creditrice nei confronti della società E \_\_\_\_\_ S.r.l. della somma di € 138.508,83 (aumentata ad euro 158.834,82 per interessi maturati e rivalutazione monetaria) risultante da fatture di vendita di prodotti, per la quale è stato emesso in data \_\_\_\_\_ 2010 decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. \_\_\_\_\_ 2010 e notificato in data 25/01 – 04/02/2011, poi divenuto definitivo a seguito di mancata opposizione (cfr. doc. nn. 1-7 in fascicolo di parte attrice). L'ingiunta E \_\_\_\_\_ S.r.l., pochi giorni dopo l'avvenuta notifica del decreto ingiuntivo e pedissequo atto di precetto (precisamente, il 09/02/2011), poneva in essere l'atto di conferimento qui impugnato, cedendo alla costituenda R. \_\_\_\_\_ S.p.a. alcuni beni immobili di sua proprietà.

6. Ciò posto, nell'atto di conferimento immobiliare compiuto il 09/02/2011 va ravvisato sicuramente *l'eventus damni*, poiché, come costantemente affermato dalla Suprema Corte, il conferimento di immobili in una società di capitali da parte del debitore, rappresentando un atto di disposizione, è idoneo a pregiudicare le ragioni del creditore del conferente in quanto sostituisce al patrimonio "capitale di rischio" (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 22/11/1996, n. 10359).

Sussiste altresì il presupposto della *scientia fraudis* del conferente in capo al debitore di porre in essere una modifica qualitativa del suo patrimonio tale da costituire un pregiudizio per il suo creditore. Infatti, la E S.r.l. ha compiuto l'atto quando la creditrice D. S.r.l. aveva già notificato il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, rendendo così molto più "volatile" la garanzia patrimoniale.

7. Sussiste però anche la prova della *participatio fraudis* in capo al terzo, intesa quale consapevolezza del pregiudizio che l'atto arreca al creditore, qui desumibile oltre che dallo stretto legame di parentela esistente tra il debitore conferente e l'amministratore unico della neonata società, tale per cui il legale rappresentante della debitrice E S.r.l. (Sig. F. S.), è il padre dell'amministratore della R S.p.a. (Sig. F. A.), dalla accertata iscrizione dell'ipoteca giudiziale in data 21.12.2010 sui beni immobili del conferente. In considerazione di ciò sussistono gravi e plurimi indizi sulla conoscibilità in capo al figlio della situazione economica del padre e della sua posizione debitoria.

8. Va pertanto dichiarata l'inefficacia dell'atto di conferimento di beni immobili così come meglio specificati nell'atto notarile del 02/2011, lett. A, sub n. 1,2,3,4, a ministero del Notaio [redacted], rep. n. 57190 – racc. n. 20470 (trascritto in data 02/2011).

9. Va pure disposta la trascrizione della presente sentenza a cura del competente Ufficio.

10. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo che segue.

P.Q.M.

Definitivamente decidendo, disattesa o respinta ogni altra istanza od eccezione così provvede:

- a) dichiara l'inefficacia nei confronti della D. S.r.l. del conferimento immobiliare nella società R S.p.a. di cui all'atto notarile in data 02/2011 a ministero del Notaio [redacted] rep. N. [redacted] -racc. n. [redacted] (trascritto in data 02/2011) con il quale E S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t. S. F., ha conferito alla neo costituita R S.p.a. gli immobili di sua proprietà meglio individuati sub lett. A sub n. 1, 2 ( con esclusione dei subalterni 7 e 5), 3 ( con esclusione dei subalterni n. 23,25,26,10 e 30) e 4, da aversi qui per integralmente trascritto.
- b) dispone la trascrizione della presente sentenza sul Registro Immobiliare a cura dell'Ufficio competente con esonero del Conservatore da ogni responsabilità;
- c) condanna i convenuti alla rifusione in solido delle spese di lite a favore dell'attrice e liquidate in euro 7.466,00 di cui euro 6.000,00 per compensi di avvocato, oltre euro 1.466,00 per spese , oltre IVA , se dovuta e CPA.

Sentenza n. 510/2014 pubbl. il 25/03/2014

RG n. 2945/2012

Repert. n. 1263/2014 del 25/03/2014

Reggio Emilia, 25 marzo 2014.

Sentenza redatta in collaborazione con la dott.ssa Giorgia Iafolla, in tirocinio formativo ex art. 73 d.l. n. 69/2013 con in l. 98/2013.

Il giudice

Annamaria Casadonte

Camera Civile Reggio Emilia